

berto Barbieri, Benvenuto, Bersani, Bindi, Boccia, Bogi, Buemi, Buffo, Buglio, Calzolaio, Camo, Capitelli, Carbonella, Cazzaro, Chianale, Cia-lente, Cima, Cordoni, Cusumano, Dameri, De Franciscis, Delbono, Diana, Duilio, Finocchiaro, Fistarol, Fumagalli, Gambale, Gambini, Gasperoni, Gentiloni Silveri, Giachetti, Guerzoni, Innocenti, Ladu, Letta, Lettieri, Loiero, Lucà, Lulli, Lumia, Magnolfi, Mantini, Mazzuca Poggiolini, Merlo, Micheli, Milana, Molinari, Monaco, Montecchi, Morgando, Motta, Nieddu, Nigra, Ostillio, Pannattoni, Luigi Pepe, Piscitello, Pollastrini, Potenza, Quartiani, Raffaldini, Rava, Nicola Rossi, Ruggeri, Ruta, Ruz-zante, Santagata, Sciacca, Sinisi, Squeglia, Stradiotto, Tanoni, Tolotti, Trupia, Turco, Verneti, Villetti, Visco, Alberta De Simone, Pennacchi, Zunino, Minniti, Crisci, Ottone, Ranieri, Pisa, Martella, Marone, Cennamo, Lucidi, Luongo, Adduce, Bova, Amici, Vigni, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Angioni, Rognoni, Grandi, Lion, Chiti, Sandi, Bettini ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

la pubblicazione sul *Corriere della Sera* del 7 novembre 2002 di un brano della nuova prefazione al saggio *Lettera a*

un amico ebreo di Sergio Romano ha suscitato — analogamente a quanto avvenne cinque anni fa con la prima edizione — dure reazioni;

nell'affrontare il tema difficile della « questione ebraica » e dell'Olocausto, Sergio Romano aveva denunciato nel suo saggio quelle che a lui apparivano come esasperazioni ideologiche che rischiavano di danneggiare la causa ebraica e in definitiva lo stesso Israele; nella nuova edizione l'autore approfondisce i motivi di critica e parla dell'esistenza di una sorta di « inquisizione ebraica » autorizzata a « controllare e verificare il tasso di antisemitismo delle società cristiane »;

tre esponenti della comunità ebraica rispondendo a Sergio Romano sul *Corriere della Sera* del 13 novembre 2002 hanno riaffermato con vigore il giusto principio che non si esagera mai a ricordare la *Shoah* e hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica il lavoro svolto dalla Commissione presieduta dall'onorevole Tina Anselmi;

istituita in data 1° dicembre 1998, la Commissione governativa per la ricostruzione delle « vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebraici da parte di organismi pubblici e privati », ha concluso i suoi lavori alla fine di aprile 2001, con la redazione di una relazione conclusiva alla Presidenza del Consiglio dei ministri —:

se, alla luce delle risultanze emerse dal lavoro della Commissione e secondo le modalità che riterrà più opportune, non ritenga di intervenire al fine di rendere sollecitamente possibili i risarcimenti individuali alle vittime di sequestri, confische e furti avvenuti negli anni 1938-1945 per motivi razziali.

(2-00546) « Castagnetti, Loiero, Monaco, Molinari, Boccia, De Franciscis, Duilio, Gambale, Giachetti, Mantini, Morgando, Santagata, Sinisi, Stradiotto, Tanoni, Fioroni ».

Interrogazione a risposta orale:

COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle attività produttive, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel s.p.a., con comunicato del 25 ottobre 2002, ha manifestato espressamente di volere cedere tre società del gruppo e segnatamente la *Real Estate* che si occupa del settore immobiliare, l'Ape che gestisce il personale e la Sfera cui è devoluta la formazione;

tale decisione — sembrerebbe la prima nella storia di aziende a capitale prevalentemente pubblico — appaleserebbe un'ulteriore anomalia costituita dal preannunciato modo di vendita — trattativa privata — di società con un rilevante numero di dipendenti;

peraltro, le attività cedute, ad eccezione delle proprietà immobiliari, non hanno alcun *asset* che le garantisca;

al riferito piano di dismissione, se realizzato, potrebbe conseguire un pesantissimo riverbero occupazionale, posto che le aziende hanno alle dipendenze ben 3.000 lavoratori —:

se quanto esposto in premessa risponda al vero ed in caso affermativo se il Governo ne sia a conoscenza;

quali siano le ragioni che avrebbero indotto l'Enel a tale decisione;

se siano già pervenute offerte di acquisizione delle suddette società facenti capo all'Enel;

quali iniziative si intendano assumere o provvedimenti adottare perché sia garantito, in caso di cessione, il posto di lavoro ai suddetti 3.000 lavoratori con riferimento al rapporto di lavoro con l'Enel s.p.a. (3-01594)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

CIMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della*

tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

in data 12 settembre 2001 l'interrogante ha già chiesto, attraverso l'interrogazione n. 4/00624 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, informazioni riguardo alla concessione mineraria alla Cementir S.p.A. per lo sfruttamento di una miniera di Marna Cementizia nel comune di Voltaggio (Alessandria) e la conseguente costruzione di un nuovo acquedotto all'interno del Parco naturale Capanne di Marcarolo nella Val Lemme, alla quale non è stata mai data una risposta;

mercoledì 11 settembre 2002 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dato via libera ai lavori per l'acquedotto e la cava della società Cementir S.p.A. (nonostante in nuovo titolo della parte seconda della Costituzione e al fatto che le concessioni minerarie siano di competenza delle Regioni), scavalcando i pareri negativi dei comuni, della regione, e ignorando la valutazione d'impatto ambientale richiesta dal ministero dell'ambiente;

alla richiesta di visionare la documentazione uscita dalla riunione presso la Presidenza del Consiglio, è stato risposto che non è prassi del Governo divulgare le relazioni ufficiali —:

in base a quale normativa sia stato negato l'accesso alla documentazione summenzionata quando la legge n. 241 del 7 agosto 1990 sancisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi. (5-01408)

CIMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 agosto 2002 ha deliberato di impugnare la legge statutaria della regione Valle d'Aosta, pubblicata nel bollettino ufficiale regionale n. 33 del 2 agosto 2002 recante « Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'ele-

zione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni *walzer* della valle del Lys)», approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2002;

nel ricorso il Governo si richiama ad una sentenza della Corte costituzionale del 1995, in un contesto costituzionale e culturale diverso rispetto all'attuale, che ha registrato recentemente un fatto rilevante come l'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha introdotto delle modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta proprio in tema di promozione di pari opportunità;

l'attuale articolo 15, comma 2, dello statuto regionale, così come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, stabilisce che la legge regionale con cui la regione definisce la forma di governo, dovrà, « al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi »... « promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali »;

l'oggetto dell'impugnativa riguarda le disposizioni, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, della legge statutaria sulle elezioni della regione Valle d'Aosta, che recita « ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi » e, soprattutto, quelle di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a), che prevedono che siano dichiarate « non valide » le liste in cui non siano presenti candidati di entrambi i sessi;

tale norma, secondo il Governo, sarebbe illegittima in quanto, « limitando il diritto di elettorato passivo, si porrebbe in aperto contrasto con l'articolo 3, primo comma, e con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, come già a suo tempo evidenziato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 422 del 1995, che ha dichiarato illegittima una analoga norma contenuta in una precedente legge della Regione

Valle d'Aosta (n. 4 del 9 febbraio 1995, articolo 32, terzo e quarto comma, « Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale) »;

la legittimità della legge elettorale regionale della Valle d'Aosta va ricercata nella sua adesione o meno alla norma costituzionale contenuta nello statuto, poiché l'articolo 15, comma 2, dello statuto regionale non contiene un semplice invito a promuovere condizioni di parità, (che il legislatore è libero di seguire nella misura che crede), ma chiede che la legge elettorale, con cui la regione Valle d'Aosta determinerà la forma di governo e le modalità di elezione, indichi con precisione le procedure con cui tradurre in azioni ed interventi concreti, nel momento della competizione elettorale, il principio generale della promozione di condizioni di parità di accesso, così da avvicinarsi al punto di equilibrio della rappresentanza dei sessi all'interno delle istituzioni;

a fronte di tale principio costituzionale, sarebbe stato compito del Governo sollecitarne l'applicazione da parte delle regioni a statuto speciale; il Governo sembra invece aver ignorato l'esistenza del principio di pari opportunità sancito, almeno per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, da una norma costituzionale; ha impugnato inoltre la legge elettorale con cui la regione Valle d'Aosta ha cercato di adeguare la propria legislazione alle norme introdotte con la modifica degli statuti, attuata con legge costituzionale n. 2/2001;

il Governo avrebbe semmai dovuto impugnare la legge elettorale della Valle d'Aosta in quanto anticostituzionale, perché non rispondente allo statuto, poiché non è sufficiente la semplice indicazione generica di prevedere la presenza di entrambi i sessi nelle liste elettorali per tradurre in norma elettorale le indicazioni dello statuto sulle pari opportunità;

la misura più efficace, (nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione), per raggiungere un'equilibrata rappresentanza dei sessi, è stabilire

che donne e uomini siano presenti nelle liste elettorali in egual numero, perché in caso contrario non si avrebbe parità di accesso alle cariche elettive e il principio costituzionale sarebbe violato —:

quali siano stati i motivi che hanno indotto il Governo ad impugnare una legge elettorale con la quale la regione Valle d'Aosta ha adeguato la propria legislazione alle norme introdotte con la modifica degli statuti attuata con una legge costituzionale;

se il Governo non ritenga il caso di sollevare la questione di incostituzionalità delle recenti modifiche alla legge regionale sulle elezioni perché non rispondenti allo statuto della regione;

se non intenda verificare se le regioni a statuto speciale abbiano reso effettivamente operanti, nel modo più consono al dettato costituzionale, le norme degli statuti in materia di pari opportunità.

(5-01410)

PIGLIONICA, VIGNI, VIANELLO, CALDAROLA, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO e SASSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premezzo che:

al centro di Bari, nel popoloso quartiere di Japigia, insiste un'area industriale dell'ex cementificio Fibronit, esteso per circa 10 ettari, in stato di totale abbandono, gravemente inquinata per la presenza di abbondanti quantità di materiali contenenti amianto;

l'amianto è presente sia a copertura di alcuni corpi di fabbrica, sia nel sottosuolo oltre che in una vera e propria discarica all'interno del perimetro dell'opificio;

il sito è stato censito come sito inquinato di interesse nazionale;

la società finanziaria Fibronit non ha provveduto nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, del de-

creto ministeriale n. 471 del 1999, alla messa in sicurezza di emergenza, nonostante l'obbligo che le derivava ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dello stesso decreto;

la gravità dell'inquinamento e la sua entità sono dettagliatamente descritti in una perizia redatta su incarico della magistratura inquirente, intervenuta con un primo sequestro giudiziario del sito;

la società proprietaria del sito industriale dimesso, con alcune sue filiazioni, è entrata a far parte di un PRUSST in associazione con il comune di Bari, programma approvato dalla Comunità europea;

la stessa società risulta sotto inchiesta per reati contro la persona e per violazioni alla normativa ambientale; tutto ciò ha determinato un nuovo ulteriore sequestro giudiziario ancora in atto;

l'articolo 4 del programma nazionale delle bonifiche prevede che non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto-legge n. 22 del 1997 i soggetti privati che in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, nonché i soggetti privati che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previste dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del decreto ministeriale anzidetto;

nel mese di luglio 2001 il quadro dell'inquinamento è risultato ulteriormente aggravato per la scoperta di sotterranei e vasche di raccolta di fanghi altamente inquinanti;

la gravità dell'inquinamento risulterebbe avvalorata dai dati di rilevazioni epidemiologiche che evidenzerebbero l'aumento negli abitanti delle zone limitrofe al

sito, di tumori polmonari e soprattutto pleurici, notoriamente correlati alla esposizione all'amianto;

solo nel dicembre 2001 la società Fibronit ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il piano con le proposte per i rilievi preliminari ed una ulteriore caratterizzazione del sito dopo quella già citata del 1997, nonostante fossero trascorsi oltre due anni rispetto all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999;

l'ultima perizia tecnica commissionata dal magistrato ha ulteriormente sottolineato la drammaticità del rischio ambientale, esprimendo, in una valutazione comparata, una chiara scelta a favore della soluzione di messa in sicurezza permanente rispetto alla opzione di bonifica, di gran lunga più onerosa ma soprattutto carica di gravi rischi per la salute pubblica —:

se risulti effettivamente attivata la procedura finalizzata alla realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza di emergenza del sito;

quali iniziative il Ministero intenda ulteriormente intraprendere per sollecitare al più presto la realizzazione di tali interventi, anche in considerazione della gravità dei rischi per la salute pubblica, anche attraverso la realizzazione di un coordinamento dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento (Presidente della regione, in qualità di Commissario per l'emergenza Fibronit, provincia di Bari e comune di Bari);

se risulti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di un qualche orientamento manifestato da alti dirigenti del Ministero stesso, inteso a privilegiare un intervento di bonifica che preveda l'asporto del materiale inquinante, in contrasto con quanto l'organismo tecnico nominato dalla Magistratura barese ha chiaramente evidenziato;

se non ricorrano già allo stato attuale le condizioni per l'esclusione dei privati da qualsivoglia beneficio di legge, con esecu-

zione in danno di tutti gli interventi ritenuti improcrastinabili. (5-01414)

Interrogazioni a risposta scritta:

VENDOLA e RUSSO SPENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'incredibile pressapochismo con cui il Governo è intervenuto nella drammatica vicenda del terremoto che ha colpito territori del Mase e della Puglia, certificato da un decreto-legge che semplicemente ignora tutti i Comuni della provincia di Foggia coinvolti nell'evento sismico, rischia di avere effetti gravissimi di moltiplicazione dei disagi delle popolazioni danneggiate;

il suddetto decreto appare dotato di risorse irrisorie rispetto all'entità apprezzabile dei danni alle persone e alle cose;

da ultimo, con ordinanza del 10 novembre 2002, il commissario delegato alla gestione dell'emergenza sismica, nonché capo del dipartimento della protezione civile dottor Guido Bertolaso, ha disposto misure riguardanti i lavoratori impossibilitati a tornare al proprio posto di lavoro, prevedendo la corresponsione per un periodo di non più di 20 giorni dell'80 per cento del salario: tale corresponsione, a carico dei comuni interessati, viene detratta dalle risorse stanziare dal suddetto decreto; e anche in questo caso, non vengono inseriti tutti i lavoratori nelle medesime condizioni di disagio che risiedono nei Comuni della provincia di Foggia;

non si comprende la ragione della non corresponsione del 100 per cento del salario;

nella medesima ordinanza, ai fini della prosecuzione della ordinaria attività didattica, viene previsto che gli oneri per tutte le eventuali supplenze nelle scuole

siano a carico della gestione commissariale: ovvero a carico della Protezione civile —:

se non si ritenga di estendere ai lavoratori e ai comuni della provincia di Foggia tutti i provvedimenti di cui si parla nei decreti e nelle ordinanze successivi agli eventi sismici del 31 ottobre 2002;

se non si ritenga urgente e improrogabile un significativo potenziamento della dotazione finanziaria già prevista;

se non si ritenga di stabilire la corresponsione dell'intero salario a tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti nel dramma del terremoto;

se non si ritenga ovvio e naturale disporre risorse aggiuntive a quelle destinate ai comuni, per provvedere alla retribuzione dei suddetti lavoratori;

se non si ritenga di utilizzare analoghe procedure a quelle relative alla corresponsione della cassa integrazione, garantendone l'immediatezza;

se non si ritenga di affidare ai Comuni l'esclusivo compito di certificazione delle condizioni di inabilità temporanea al lavoro per quanti ne facciano istanza;

se non si ritenga di gravare il Ministero della pubblica istruzione degli oneri relativi all'assunzione di eventuale personale supplente mediante la riapertura delle relative graduatorie. (4-04471)

BELLILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 31 ottobre 2002, l'intero territorio del comune di Baschi (Provincia di Terni), è stato interessato da un violento nubifragio che ha provocato ingenti danni a causa del generarsi di numerosi fenomeni di erosione dei terreni e ruscellamento delle acque meteoriche dovuti alla saturità di acqua dei terreni stessi;

della eccezionale situazione meteorica e dei terreni hanno gravemente risentito anche l'Autostrada del Sole, chiusa al traffico nel tratto Valdichiana-Orte, e la linea ferroviaria Roma-Firenze, prima chiusa e poi aperta con traffico a passo d'uomo;

ingenti danni hanno colpito l'economia agricola locale, per oltre la metà costituita dal settore olivicolo che è stato danneggiato in una misura tra l'80 e il 90 per cento;

numerosi danni, stimabili in circa 600.000 euro, hanno interessato anche le opere pubbliche comunali, per il risanamento delle quali non possono certo essere sufficienti le risorse di bilancio di un piccolo comune quale è quello di Baschi —:

se il Governo non intenda riconoscere lo stato di calamità naturale per l'intero territorio del comune di Baschi (Terni), al fine di poter garantire all'amministrazione comunale le risorse economiche e l'assistenza tecnica e professionale necessarie per affrontare la particolare situazione venutasi a verificare, attraverso interventi concreti diretti al ripristino delle opere pubbliche danneggiate, al miglioramento preventivo delle opere di difesa del suolo e all'aiuto alle realtà economiche locali, in particolare operanti nel settore agricolo, particolarmente danneggiate dall'evento. (4-04472)

DEIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 28 giugno 2002, con apposita ordinanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza idrica del territorio dei comuni situati a sud di Roma serviti dall'acquedotto del Simbrivio;

tale ordinanza era richiesta in data 18 giugno 2002 dal Presidente della regione Lazio;

sulla base della citata ordinanza la provincia di Roma ha eseguito e ultimato i lavori per la captazione della sorgente Pertuso sul fiume Aniene;

attraverso una tratta di circa due chilometri e mezzo, che collega l'area della sorgente Pertuso con la centrale del Ceraso tra Filettino e Trevi nel Lazio, verranno captati dall'Aniene circa 360 litri al secondo;

in questo modo l'Aniene viene privato di un apporto fondamentale di acqua per il mantenimento dell'eco sistema del fiume e intaccando in maniera determinante un'area riconosciuta dall'Unione europea come sito di interesse comunitario;

nessun tentativo è stato operato per mettere in atto alternative alla captazione quali ad esempio: la riduzione degli sprechi, la riduzione delle perdite, la separazione delle acque chiare da quelle scure;

non si è, altresì, tenuto in alcun conto i pareri contrari del Parco dei Monti Simbruini e di numerosi enti locali tra i quali: Subiaco, Anticoli Corrado, Marano Equo e Castel Madama;

si rende ora necessario intervenire per far cessare gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri tenuto conto che l'emergenza idrica non sussiste più in quanto le eccezionali piogge degli ultimi mesi hanno ricaricato le falde acquifere —:

con quali motivazioni e sulla base di quali dati verificabili il Presidente della regione Lazio aveva richiesto la dichiarazione di stato di emergenza idrica per i comuni serviti dall'acquedotto del Simbrivio;

se non ritengano, anche tenuto conto delle precipitazioni piovose avvenute negli scorsi mesi che hanno ricaricato la falda acquifere, necessario giungere alla revoca immediata degli effetti dell'ordinanza del 28 giugno 2002 che ha decretato lo stato di emergenza idrica alla base dell'intervento di captazione operato dalla Provincia di Roma;

se non ritengano, altresì, urgente e indifferibile allo scopo di salvaguardare un sito di interesse comunitario, intervenire nei confronti del Commissario straordinario affinché cessino le captazioni che mettono in serio pericolo la stessa vita del fiume Aniene e del suo sistema biologico ricco di bio-diversità. (4-04482)

BOATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la situazione nelle zone terremotate del sud si fa di ora in ora più grave, anche alla luce dello sciame sismico che protrandosi nel tempo non dà tregua alle popolazioni (l'ultima scossa del VI grado si è avuta martedì 11 novembre 2002;

la gravità della situazione è connotata dalla tragica scomparsa dei bambini della scuola di San Giuliano e di alcuni abitanti di detto comune e il terremoto ha sviluppato la sua capacità distruttiva in molti comuni limitrofi a San Giuliano;

pertanto giornali, TV e tutti i mezzi di comunicazione hanno concentrato la loro attenzione sul Molise e tutti i mezzi sono stati dirottati su San Giuliano (anche giustamente perché in presenza di morti) e sulla provincia di Campobasso —:

se i Ministri interrogati siano consapevoli che il terremoto non ha tracciato disgraziatamente confini amministrativi provinciali o regionali;

se siano consapevoli che ci sono comuni della Puglia al di là del Fortore: Casalnuovo, Casalvecchio, Castelnuovo, Celenza che hanno subito danni al patrimonio abitativo e non solo, pari al 70 per cento del territorio (soprattutto Casalnuovo);

se siano a conoscenza del tentativo della regione Puglia di allargare a dismisura il numero dei comuni colpiti dal sisma in modo tale da vanificare sforzi concreti per agire nelle situazioni drammatiche dove la ricostruzione diventa impossibile. (4-04489)

LION. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute.*

— Per sapere — premesso che:

dalla fine del 1994, al centro di tre popolosi quartieri di Bari, è in stato di totale abbandono l'area industriale dell'ex cementificio Fibronit, gravemente inquinata a causa di materiali contenenti amianto;

la società Finanziaria Fibronit non ha provveduto nei tempi e nei termini di legge alla messa in sicurezza d'emergenza disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 471 del 1999, nonostante l'obbligo derivante, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, dalla natura e dall'entità dell'inquinamento di suolo e sottosuolo così come dettagliatamente descritti dalla perizia redatta nel 1997 su disposizione della magistratura inquirente;

la società proprietaria del sito industriale dismesso Fibronit, sia nella vecchia configurazione societaria, sia nelle sue filiazioni entrate a far parte dei piani di interesse pubblico per il ripristino ambientale e lo sviluppo sostenibile, risulta sotto inchiesta per reati contro la persona e per violazioni alla normativa ambientale a causa dei quali ha subito già due sequestri giudiziari a causa di paventati « gravi rischi per la salute pubblica »;

l'articolo 4 del programma nazionale delle bonifiche redatto dal Ministero dell'ambiente prevede al paragrafo 2 che « non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni: i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,

n. 349, nonché i soggetti privati che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previste dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzidetto »;

nel mese di luglio del 2002 il quadro dell'inquinamento, già accertato in precedenza, si è aggravato per la scoperta di sotterranei e vasche di raccolta di fanghi altamente inquinanti, di cui non è stato mai fatto cenno in alcuna relazione descrittiva dello stato dei luoghi da parte della proprietà dell'area;

soltanto il 28 dicembre del 2001 la società Fibronit trasmetteva, tramite il comune di Bari, al Ministero dell'ambiente il piano con le proposte per i rilievi preliminari a un'ulteriore caratterizzazione del sito dopo quella effettuata nel 1997 su richiesta della Magistratura; tutto ciò, nonostante l'urgenza del problema, con un ritardo di oltre due anni rispetto all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999 e nonostante i ripetuti solleciti che dal 23 ottobre 2001 l'amministrazione provinciale di Bari, in quanto ente individuato dalla legge, ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto ministeriale, ha ripetutamente inviato —:

se ricorrano già oggi i presupposti per l'esclusione dei privati dai benefici di legge;

se risulti attivata la procedura finalizzata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza nei modi dettagliatamente descritti dalla legge;

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per sollecitare al più presto un coordinamento anche attraverso l'individuazione di un collegio di studiosi di alto profilo scientifico;

se, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, sia stata disposta dal Ministro competente l'esatta perimetrazione del sito Bari-Fibronit, già inserito nei siti d'interesse nazionale del Programma di bonifica e ripristino ambientale;

se risulti al Ministero dell'ambiente che alti dirigenti del suo Dicastero si siano espressi a favore della soluzione di bonifica più gradita ai privati prima ancora della convocazione dell'organismo tecnico deputato per legge alla valutazione del progetto in ragione dei costi e dei rischi per la salute. (4-04499)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazioni a risposta orale:

FOLENA, GIULIETTI, GIORDANO, RIZZO, CARRA, INTINI, PECORARO SCANIO, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AGOSTINI, ALBONETTI, AMICI, BANDOLI, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BETTINI, BIELLI, BIMBI, BOCCIA, BOGI, BONITO, BORRELLI, BOTTINO, BOVA, BUFFO, BUGLIO, BURLANDO, CALDAROLA, CALZOLAIO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENTO, CHIAROMONTE, CIALENTE, COLASIO, CORDONI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, CRUCIANELLI, DAMERI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FANFANI, FILIPPESCHI, FLUVI, FRANCI, FUMAGALLI, GALEAZZI, GIACCO, ALFONSO GIANNI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GUERZONI, INNOCENTI, LABATE, LEONI, LOLLI, LUCÀ, LUCIDI, LULLI, LUONGO, MAGNOLFI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARONE, MARTELLA, MASCIA, MAZZARELLO, MELANDRI, MINNITI, MONTECCHI, MOTTA, MUSSI, NESI, NIEDDU, NIGRA, OLIVERIO, OLIVIERI, OTTONE, PANATTONI, PAPINI, PENNACCHI, PETRELLA, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, POLLASTRINI, PREDÀ, QUARTIANI, RAVA, ROGNONI, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, RUGGHIA, RUSSO SPENA, RUZZANTE, SANDI, SANDRI, SASSO, SCIACCA, SERENI, SGOBIO, SINISCALCHI, SPINI, TOCCI, TRUPIA, TURCO, VALPIANA, VENDOLA, VIGNI, VISCO, ZANOTTI e ZUNINO. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno, al*

Ministro della difesa, al Ministro per l'innovazione e le tecnologie. — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riferisce il quotidiano *Corriere della Sera* del giorno 10 novembre 2002, che cita il *New York Times*, il ministero della difesa degli Stati Uniti ha allo studio un progetto, denominato *Total Information Awareness* (« Conoscenza di tutte le informazioni »);

suddetto progetto consiste nella creazione di una rete informatica che permetterebbe di ottenere accesso istantaneo, in tutto il mondo, a messaggi di posta elettronica, nonché a conti correnti e documenti di viaggio, senza previa autorizzazione della magistratura all'intercettazione o al monitoraggio di movimenti di denaro e acquisti;

secondo l'articolo giornalistico in questione, il Pentagono, al fine di attuare il progetto, ha bisogno di una legge specifica che superi gli attuali vincoli della normativa statunitense sulla tutela dei dati personali;

la Costituzione italiana tutela la segretezza della corrispondenza, principio che la giurisprudenza ha esteso anche alla corrispondenza telematica;

la legislazione italiana proibisce l'acquisizione di dati sensibili senza la previa autorizzazione dell'interessato;

tali diritti alla riservatezza rischiano di essere compromessi dall'attuazione di un progetto quale quello sopra descritto che, estendendosi oltre i confini degli USA, mette in serio pericolo la tutela della *privacy* dei cittadini di altri Stati, ivi compresa l'Italia —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti su esposti;

se il Governo sia stato informato dall'amministrazione degli Stati Uniti del progetto suddetto;

se il Governo non intenda attuare ogni misura necessaria a tutelare i cittadini italiani da ogni possibile ingerenza,